

sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 11 dicembre 1980

Bernini

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. 94.

**Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni concernente gli interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato, per l'esercizio 1980, di lire 1 miliardo e 900 milioni.

**Art. 2**

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, per l'importo di lire 1 miliardo e 900 milioni, del Cap. 196219760 del bilancio di previsione 1980 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (Partita: Interventi a favore dell'Artigianato).

**Art. 3**

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione	Competenza	Cassa
Cap. 196219760		
« Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo »	L. 1.900.000.000	—
« Fondo finale di cassa »	—	L. 1.900.000.000
In aumento		
Cap. 022002040		
« Contributi a favore di cooperative artigiane di garanzia »	L. 1.900.000.000	L. 1.900.000.000

**Art. 4**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla